

Proposta N. 19 Prot. Data 9/7/2012		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ <p style="text-align: center;">L'impiegato responsabile</p> _____
---	---	---

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

N° 50 del Reg. Data 07/08/2012	OGGETTO:	DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE

L'anno duemiladodici il giorno sette del mese di agosto alle ore 18,30 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

		Pres. Ass.			Pres. Ass.		
1	Raneri Pasquale	SI	-	16	Campisi Giuseppe	SI	-
2	Ferrarella Francesco	-	SI	17	Longo Alessandro	SI	-
3	Milito Stefano (1962)	-	SI	18	Milito Stefano (1959)	SI	-
4	Caldarella Gioacchina	SI	-	19	Dara Francesco	SI	-
5	Fundarò Antonio	SI	-	20	Paglino Giacomo	SI	-
6	Vesco Benedetto	SI	-	21	Dara Sebastiano	-	SI
7	Nicolosi Antonio	-	SI	22	Vario Marianna	SI	-
8	D'Angelo Vito Savio	SI	-	23	Ruisi Mauro	SI	-
9	Caldarella Ignazio	SI	-	24	Allegro Anna Maria	SI	-
10	Rimi Francesco	-	SI	25	Trovato Salvatore	SI	-
11	Pipitone Antonio	SI	-	26	Calvaruso Alessandro	SI	-
12	Pirrone Rosario Dario	SI	-	27	Di Bona Lorena	SI	-
13	Castrogiovanni Leonardo	SI	-	28	Coppola Gaspare	SI	-
14	Scibilia Giuseppe	SI	-	29	Lombardo Vito	SI	-
15	Stabile Giuseppe	-	SI	30	Sciacca Francesco	SI	-

TOTALE PRESENTI N. 24

TOTALE ASSENTI N. 6

Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati
Consiglieri scrutatori:

- 1) Caldarella Gioacchina
- 2) Sciacca Francesco
- 3) Campisi Giuseppe

La seduta è pubblica

In continuazione di seduta

Presenti n.24

Si passa a trattare l'argomento posto al n.5 dell'o.d.g. relativo a:
"DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA"

IL PRESIDENTE

Preliminarmente comunica che la presente è seduta di prosecuzione e pertanto a norma del comma 4° dell'art.30 della L.R. 9 del 6/3/1986 e successive modifiche per la validità delle deliberazioni, sarà sufficiente l'intervento dei 2/5 dei Consiglieri Comunali in carica, vengono ripresi pertanto i lavori del Consiglio Comunale sospesi il 6/8/2012 e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: "**DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.**"

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;

- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, approvato con delibera di C.C. n. 48 del 06/08/2012;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 20/06/2012 pubblicato nella G.U. del 26/06/2012 il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 31/08/2012;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale:

- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli importi previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere da predetta data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 18 giugno (cadendo il giorno 16 di sabato) ed il 17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), di cui la prima, per l'anno 2012, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le aliquote di legge e la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune per l'intero anno e l'acconto versato ed, esclusivamente per l'abitazione principale e le relative pertinenze, anche, in maniera facoltativa, in 3 rate, di cui le prime 2 (scadenti il 18 giugno ed il 17 settembre) pari a 1/3 dell'imposta determinata con l'aliquota e la detrazione di legge e l'ultima a saldo, calcolata in base all'imposta annuale determinata con le aliquote e detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune;
- è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi

regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;

- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quinqies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);
- alle fattispecie sopra indicate, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;

CONSIDERATO CHE:

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Alcamo, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011;
- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;
- per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce un'ulteriore riduzione dei trasferimenti erariali per effetto del maggior gettito dell'imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'ICI;
- in base all'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune;
- l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati

dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

VISTA la delibera di G.M. n. 125 del 14/06/2012 con la quale sono state approvate le ipotesi di aliquote dell'IMU per l'anno 2012;

CONSIDERATO opportuno fissare le aliquote di imposta, nell'ottica dell'equità fiscale, tenuto conto del particolare momento di crisi economica prevedendo alcune agevolazioni per i terreni e fabbricati agricoli, gli immobili locati e per le unità a destinazione artigianale, industriale e commerciale;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le seguenti modifiche, per l'anno 2012, alle aliquote del tributo mantenendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale:

1. aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,2 %;
2. aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,1 %;
3. aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, diminuzione dello 0,1 %;
4. aliquota per i Terreni agricoli, diminuzione dello 0,3 %;
5. aliquota per i Fabbricati di categoria catastale D/1-D3-D/7-D/8 utilizzati direttamente dal proprietario o altro diritto reale di godimento per l'esercizio di attività di impresa, diminuzione dello 0,2 % rispetto all'aliquota aumentata di cui al punto 1;
6. Aliquota per gli immobili posseduti da neo imprese come previsto all'art. 11 comma 5 del regolamento, diminuzione dello 0,2 % rispetto all'aliquota aumentata di cui al punto 1;
7. Aliquota i Fabbricati oggetto di locazione come previsto all'art. 11 comma 5 del regolamento, diminuzione dello 0,2 % rispetto all'aliquota aumentata di cui al punto 1;

DATO ATTO che comunque rimane facoltà dell'Ente modificare le predette aliquote e la detrazione prevista per l'abitazione principale entro il termine del 30/09/2012, a norma dell'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, in base all'andamento effettivo del gettito dell'imposta dopo il pagamento della prima rata;

- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la L.R. 15/03/1963 n.16 e successive modifiche ed aggiunte;
- Vista la L.R. 11/12/91 n.48;

PROPONE DI DELIBERARE

- di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012:**
 1. aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,2 %;
 2. aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,1 %;

3. aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, diminuzione dello 0,1 %;
 4. aliquota per i Terreni agricoli, diminuzione dello 0,3 %;
 5. aliquota per i Fabbricati di categoria catastale D/1-D3-D/7-D/8 utilizzati direttamente dal proprietario o altro diritto reale di godimento per l'esercizio di attività di impresa, diminuzione dello 0,2 % rispetto all'aliquota aumentata di cui al punto 1;
 6. Aliquota per gli immobili posseduti da neo imprese come previsto all'art. 11 comma 5 del regolamento, diminuzione dello 0,2 % rispetto all'aliquota aumentata di cui al punto 1;
 7. Aliquota i Fabbricati oggetto di locazione come previsto all'art. 11 comma 5 del regolamento, diminuzione dello 0,2 % rispetto all'aliquota aumentata di cui al punto 1;
- di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012:**
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;
 - di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;**
 - di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 48 del 06/08/2012;
 - di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Entrano in aula i Cons.ri: Nicolosi e Stabile

Presenti n. 26

Entra in aula il Cons.ri Rimi

Presenti n. 27

Il Presidente dà lettura della nota a firma del Cons.re Raneri + 8 con la quale viene richiesta la votazione per appello nominale.

Esce dall'aula il Cons.re Calvaruso

presenti n. 26

Il Presidente sottopone a votazione per alzata e seduta la richiesta di votazione per appello nominale presentata dal Cons.re Raneri + 8 e viene approvata ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

La superiore proposta di votare per appello nominale presentata dal Cons.re Raneri + 8 è approvata

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visto l'O.R.EE.LL;

Visto il parere reso dalla II[^] Commissione Consiliare con verbale n.12 dell' 1/8/2012;

Visto il verbale n.53 del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 16/07/2012;

Con voto espresso per appello nominale che ha prodotto il seguente esito:

Presenti n.26

Hanno votato SI i seguenti n.16 Cons. Comunali: Campisi, Coppola, D'Angelo Di Bona, Fundarò, Longo, Milito S. (59), Nicolosi, Paglino, Pipitone, Pirrone, Rimi, Sciacca, Scibilia, Stabile e Vario.

Hanno votato NO i seguenti n.9 Cons.Comunali: Allegro, Caldarella G. Caldarella I., Castrogiovanni, Dara F. Lombardo, Raneri, Ruisi e Vesco

Astenuto: n.1 (Trovato)

DELIBERA

- di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012:**
 1. aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,2 %;
 2. aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,1 %;
 3. aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, diminuzione dello 0,1 %;
 4. aliquota per i Terreni agricoli, diminuzione dello 0,3 %;
 5. aliquota per i Fabbricati di categoria catastale D/1-D3-D/7-D/8 utilizzati direttamente dal proprietario o altro diritto reale di godimento per l'esercizio di attività di impresa, diminuzione dello 0,2 % rispetto all'aliquota aumentata di cui al punto 1;
 6. Aliquota per gli immobili posseduti da neo imprese come previsto all'art. 11 comma 5 del regolamento, diminuzione dello 0,2 % rispetto all'aliquota aumentata di cui al punto 1;
 7. Aliquota i Fabbricati oggetto di locazione come previsto all'art. 11 comma 5 del regolamento, diminuzione dello 0,2 % rispetto all'aliquota aumentata di cui al punto 1;

- di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012:**

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;
- di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;**
 - di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 48 del 06/08/2012;
 - di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il Presidente dà lettura della mozione presentata dal Cons.re Paglino + altri che risulta del seguente tenore:

MOZIONE Di INDIRIZZO

I sottoscritti Consiglieri comunali considerato che:

- **con i decreti legislativi del 14 marzo 2011 n.23 e del 6 dicembre 2011 n.201 è stata istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;**
- **che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;**
- **che l'art.14 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 stabilisce: "E confermata a potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'art.52 del decreto legge n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi;**
- **che le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al comune di Alcamo, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione dovuta ai tagli disposti dall'art.14 del D.L. 78/2010 e dell'art.28 comma 7 del D.L. 201/2011;**
- **l'ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati entro il termine del 30/09/2012 e lo Stato provvederà con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'IMU alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e delle detrazioni**

stabilite dall'art.13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

- **con delibera di G.M. n.125 del 14/06/2012 sono state approvate le ipotesi di aliquote dell'IMU per l'anno 2012;**
- **il momento di crisi economica colpisce pesantemente le famiglie che vedono ogni giorno di più peggiorare la qualità della loro vita;**

Propongono al Consiglio Comunale la mozione di indirizzo seguente.

Si impegna il Sindaco e la Giunta:

- **A procedere ancora nella selezione della spesa per salvaguardare gli equilibri di bilancio**
- **Ad utilizzare tutte le strategie possibili per il rientro nel patto di stabilità 2012;**
- **A ridurre per l'anno 2013 l'aumento dell'IMU del 50% rispetto all'aliquota base recuperando le minori entrate con la riduzione della spesa corrente attraverso una migliore organizzazione e gestione delle risorse umane.**

Alcamo, 06/08/2012

**F.to I Consiglieri
Paglino + 20**

Il Cons.re Trovato ritira la propria firma dalla mozione.

Escono dall'aula i Cons.ri: Caldarella I., Vesco e Raneri

Presenti n. 23

Il Presidente sottopone a votazione per alzata e seduta la superiore mozione d'indirizzo a firma del Cons.re Paglino più altri e produce il seguente esito:

Presenti n. 23

Votanti n. 22

Voti favorevoli n.21

Voti contrari n. 1 (Trovato)

Astenuto n. 1 (Castrogiovanni) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

La superiore mozione d'indirizzo a firma del Cons.re Paglino + altri è approvata

Il Sindaco dà lettura della nota prot. 48239 del 7/8/2012 a propria firma con la quale chiede all'assemblea di votare il seguente o.d.g.:

**CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI**

Il Sindaco
Alcamo li 07.08.2012

Egr. Presidente,

Lo scrivente esprime fortissima preoccupazione per la decisione emessa il 3 agosto scorso dalla Commissione Giustizia della Camera della Repubblica di votare favorevolmente lo schema di decreto proposto dal Governo sulla riorganizzazione delle sedi dei Tribunali con soppressione di tutte le sedi distaccate.

Cosa ancor più grave, se si considera che in data 10 febbraio u.s. il Consiglio Comunale di Alcamo ha votato all'unanimità un o.d.g. con il quale si chiedeva al Governo nazionale ed ai presidenti delle Commissioni Giustizia del Senato e della Camera dei Deputati l'accoglimento delle istanze tutte della Città di Alcamo ed in primis dell'Avvocatura tutta. Il Governo e le Commissioni Parlamentari sono state sorde alle richieste avanzata dalla nostra Comunità a mezzo dei propri rappresentanti. Occorre, quindi, uno sforzo maggiore di tutti per tentare di far modificare lo schema di Decreto che porterà alla chiusura del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Alcamo.

Chiede pertanto al Consiglio comunale di votare l'unito ordine del giorno sul mantenimento della sede distaccata di Alcamo del Tribunale di Trapani.

Rileva come sia inadeguata la proposta soppressione della sezione distaccata del Tribunale in relazione alle esigenze di giustizia del territorio, all'assenza di costi per lo Stato per il mantenimento della struttura (di proprietà del Comune di Alcamo, il cui personale in gran numero adempie alle più svariate funzioni) sottolineando le sicure disfunzioni per la cittadinanza che produrrebbe la soppressione del Tribunale di Alcamo, non trascurando ragioni di economicità, funzionalità e l'attenzione dovuta alla numerosa utenza che ne fa riferimento.

Appare superfluo sottolineare la specificità del nostro comprensorio, da sempre oggetto di attenzioni da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso.

Esprime da parte dell'Amministrazione comunale di Alcamo la netta contrarietà a questo tipo di soluzione e chiede ai parlamentari, nazionali e regionali, di tutti gli schieramenti politici eletti nella nostra Provincia di farsi carico delle esigenze di giustizia del nostro territorio.

Ordine del giorno
sulla soppressione della sezione distaccata di Alcamo del Tribunale di Trapani

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

– nella seduta del 6 luglio 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo di revisione delle circoscrizioni giudiziarie che dà attuazione alla delega al Governo attribuita dalla legge per la stabilizzazione finanziaria n. 148 del 2011

DATO ATTO CHE questo decreto, al fine di raggiungere l'obiettivo di un recupero di efficienza del sistema giustizia, che è alla base del provvedimento del Governo prevede:

- la riduzione e l'accorpamento di 37 tribunali e di 38 procure
- la soppressione di tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale
- la redistribuzione sul territorio del personale amministrativo e dei magistrati restanti, la

cui pianta organica non subirà alcun ridimensionamento.

RILEVATO CHE

- a questa riorganizzazione si aggiunge quella degli uffici dei giudici di pace che ha già portato all'individuazione di 674 sedi che saranno soppresse;
- la soppressione dei 37 tribunali e 220 sezioni distaccate di Tribunale NON si traduce in una minore spesa complessiva, bensì in una mera "partita di giro" perché essa non porta alla riduzione delle decine di migliaia di procedimenti civili e penali pendenti, ma un aggravio di spesa per i Comuni presso i quali saranno accorpati i servizi giudiziari soppressi e per i cittadini dei Comuni appartenenti al circondario che dovranno recarsi presso la sede centrale;
- in data 1 agosto 2012 la Commissione Giustizia della Camera dei deputati "esprimendo apprezzamento per la finalità di assicurare una più razionale riorganizzazione delle risorse umane e materiali al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, nei rispetto dei criteri e principi direttivi di cui all'articolo 1, comma 2 della legge delega" ha approvato il parere sulla bozza di decreto legislativo in materia di geografia giudiziaria,
- subordinando tale parere favorevole a indicazioni su NUOVI accorpamenti ed errate soppressioni legate alla presenza della criminalità organizzata nonché a ragioni di efficienza ed economicità;
- nessuna indicazione sulla prevista soppressione della sezione distaccata di Alcamo.

CONSIDERATO CHE

- Il Tribunale rappresenta un irrinunciabile presidio per la giustizia del territorio ed un simbolo di legalità per la città che lo ospita e per l'intero circondario, chiamato a svolgere, sia in materia penale che civile, una fondamentale funzione per il cittadino;
- il Giudice di Pace rappresenta l'organo di giustizia più vicino al cittadino, chiamato a svolgere importantissime funzioni in materia di contenzioso giudiziale, già di competenza pretoriale, oltre a rilevanti compiti di conciliazione stragiudiziale, e a fornire una preziosa collaborazione tecnico-processuale, soprattutto in favore delle fasce più deboli della popolazione, che si trovano meno tutelate di fronte ad un "sistema giustizia" dai costi di accesso sempre molto alti;
- la soppressione della sezione distaccata del Tribunale di Alcamo costituisce un ingiustificato depauperamento del territorio, non risponde ai criteri legati al risparmio di spesa previsti dalla legge delega, viola i criteri di prossimità sottesi alla razionale redistribuzione dei presidi di giustizia sul territorio nazionale e produce gravi difficoltà all'accesso e alla partecipazione alle attività connesse all'applicazione di Giustizia per i cittadini e tutti gli utenti del territorio;
- tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

- di adottare ogni iniziativa, anche di protesta, al fine di scongiurare la soppressione della sede distaccata del Tribunale di Alcamo;
- di interloquire a tale fine nelle sedi parlamentari e regionali opportune, nonché nei confronti di tutte le Istituzioni a vario titolo interessate;
- di invitare le istituzioni, gli ordini professionali, le categorie produttive ed economiche, i

sindacati e le associazioni tutte interessate, ognuna nel settore di propria competenza, a collaborare in modo permanente per la salvaguardia della sede distaccata del Tribunale di Alcamo;

– di rivendicare presso tutte le più opportune sedi, l'importanza determinante dei presidi della sezione distaccata del Tribunale di Alcamo e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Alcamo per fornire una efficiente e tempestiva risposta alle esigenze di Giustizia espresse dalla comunità locale nonché dalle comunità limitrofe;

DISPONE

che il presente atto sia immediatamente trasmesso per le opportune valutazioni

- Al Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri
- Al Ministro della Giustizia
- Ai membri della Commissione Permanente di Giustizia di Camera e Senato
- Ai Parlamentari nazionali e regionali della Provincia di Trapani
- Al Presidente della Corte d'Appello di Palermo;
- Al Presidente del Tribunale di Trapani;
- Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani;
- Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani;
- All'Associazione degli avvocati di Alcamo;
- Al presidente della Provincia di Trapani;
- All'Anci nazionale e regionale
- Alla Cgil Cisl Uil regionale e nazionale
- A tutta la cittadinanza, anche a mezzo stampa.

Entra in aula il Cons.re Calvaruso Presenti n. 24

Escono dall'aula i Cons.ri: Caldarella G., Milito S. (59) e Sciacca Presenti n. 21

Il Presidente sottopone a votazione per alzata e seduta il superiore o.d.g. proposto dal Sindaco che viene approvato ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

Il superiore ordine del giorno proposto dal Sindaco è approvato

Per quanto attiene gli interventi dei consiglieri si fa riferimento alla deliberazione n.52 del 7/8/2012.

Letto approvato e sottoscritto _____

IL PRESIDENTE
Scibilia Giuseppe

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Raneri Pasquale

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Cristofaro Ricupati-

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 15/8/2012 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91);

Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91);

Dal Municipio _____

**IL SEGRETARIO
GENERALE**
(Dott. Ricupati Cristofaro)